

Webinar 29 Marzo 2022

***Il procedimento amministrativo per gli impianti di
distribuzione carburante***

Risposte alle domande poste in chat

**a cura di
Riccardo Roccasalva**

Domande & Risposte

1. Nel caso in cui ci sono modifiche strutturali dell'impianto da quando si fanno partire?

Se la domanda si riferisce alla data in cui si considera perfezionata la ristrutturazione totale dell'impianto, essa coincide con la data in cui il titolare dell'autorizzazione fornisce al comune idonea autocertificazione e perizia attestante il rispetto del progetto approvato e delle norme vigenti (e, nel caso di interventi edilizi, la segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001).

2. In merito al collaudo quindicennale di un impianto, nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non presenti richiesta a scadenza e non provveda nemmeno dopo eventuali solleciti del Comune, è corretto procedere applicando il disposto dell'art. 5 della Legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, ossia disponendo la sospensione (ed eventualmente la revoca dell'autorizzazione, in caso di ulteriore inottemperanza) dell'esercizio dell'impianto per ragioni di sicurezza? I termini della verifica quindicennale decorrono dall'apertura o dalla modifica?

Nel caso prospettato il Comune potrebbe disporre la sospensione dell'impianto, disponendo poi, nel caso in cui la sospensione dovesse protrarsi per più di un anno, la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. b) della L.R. 14/2004. I quindici anni per il collaudo periodico per gli impianti stradali vengono calcolati a partire dalla data di avvio dell'attività dell'impianto, ovvero dalla data di effettuazione del precedente collaudo. In caso di aggiunte/modifiche all'impianto elencate all'art. 5 della D.G.R. n. 40-6232 del 22/12/2017, è sufficiente per il titolare dell'autorizzazione presentare al SUAP una comunicazione, corredata da asseverazione rilasciata da tecnico abilitato nei casi previsti dalla medesima norma; in questa eventualità i termini per il calcolo dei 15 anni decorrono sempre dal precedente collaudo.

3. Come si considerano i distributori di carburante destinati a mezzi diversi dagli autoveicoli (es. locomotori ferroviari)? Rientrano nella normativa oggi esposta?

L'art. 2 della L.R. 14/2004 si riferisce *"alla rete degli impianti stradali, lacuali e ad uso privato"*. L'art. 3 comma 5 della stessa legge definisce gli impianti ad uso privato *"un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse nonché mobili, di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, ed ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini"*. Si ritiene pertanto che i distributori di carburante destinati a mezzi quali i locomotori ferroviari non siano soggetti all'integrale rispetto della normativa esposta nel webinar, fatte salve ovviamente le norme poste a tutela della sicurezza antincendio, dei profili igienico-sanitari etc. Infine, l'art. 26 comma 2 della D.G.R. 22 dicembre 2017, n. 40-6232 prevede che *"L'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per esclusivo rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili non necessita di autorizzazione"*.

4. La perizia giurata deve essere firmata dinanzi a pubblico ufficiale del tribunale?

La perizia giurata è una dichiarazione, avvalorata da un giuramento, reso dinanzi a un pubblico ufficiale quale il cancelliere di un ufficio giudiziario o un notaio.

5. Tra gli enti da coinvolgere, è necessario richiedere parere dell'ARPA per quanto riguarda il rumore prodotto dall'attività? E l'approvazione del P.P.G. (piano di gestione delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio aree esterne) da parte di Comune/Provincia/gestore pubblica fognatura?

L'ARPA è un soggetto istituzionale preposto all'assistenza tecnica degli organi di amministrazione attiva della PA, nonché alla sorveglianza e al monitoraggio ambientale. Nel caso in cui occorra acquisire il titolo abilitativo per la gestione delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne, occorre farlo nell'ambito del procedimento unico.

6. Il collaudo finale è la SCA di agibilità o l'atto espresso del Comune?

Il collaudo quindicennale degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, o il collaudo diciottenne degli impianti autostradali, è volto a verificare l'idoneità tecnica degli impianti stessi ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale e, a differenza della segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001, prescinde da eventuali lavori realizzati sul punto vendita.

7. La modifica di un impianto stradale è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 5 comma 2 dell'Allegato B alla D.G.R. n. 40-6232 del 22 dicembre 2017. Tale attestazione, costituisce anche il collaudo dell'intero impianto o non influisce sul conteggio del termine di 15 anni per il collaudo dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale?

La corretta realizzazione delle modifiche è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato solo nei casi di cui alle lettere a), b), e) e g) dell'art. 5 comma 1 della D.G.R. 22 dicembre 2017, n. 40-6232. Tale attestazione non ha valenza di collaudo, non richiesto per le modifiche di cui al predetto art. 5, e pertanto non influisce sul conteggio del termine di 15 anni per il collaudo dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale.

8. È corretto e necessario coinvolgere l'ASL nell'espressione di parere oppure possono valere le dichiarazioni e le asseverazioni rese dal professionista incaricato in materia di rispetto della normativa igienico-sanitaria rese su modulistica di Permesso di costruire?

L'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 32/1998, richiamato dall'art. 4 della L.R. 14/2004, prevede che *"L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale"*. Il successivo comma 5 dispone che *"Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio [...]"*.

9. I punti di ricarica elettrica con potenza elevata per la loro installazione devono essere trattati e autorizzati come un impianto di distribuzione carburanti? Anche se è il Comune stesso che ne promuove l'installazione attraverso una procedura pubblica per la manifestazione di interesse?

Con parere protocollo n. 22081/A1903A del 7/3/2018, la Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Commercio e Terziario della Regione Piemonte ha chiarito che *"le disposizioni regionali citate sono specifiche per gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione per i quali l'esercizio dell'attività è soggetta all'autorizzazione da parte del Comune in cui essa è esercitata, e non disciplinano la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica su area pubblica, sottoposte ad apposite normative del settore trasporti e ambiente"*.

10. Per quanto concerne il rispetto delle disposizioni ambientali (ottenimento a es. di AUA e o PPG) gli stessi possono essere ottenuti successivamente all'autorizzazione di procedimento unico subordinando lo stesso, prima dell'esercizio dell'attività, all'ottenimento degli eventuali titoli ambientali citati?

Trattandosi di un procedimento unico, tutti gli atti abilitativi funzionali alla realizzazione all'esercizio dell'impianto andrebbero acquisiti nell'ambito della stessa procedura (conferenza di servizi). Nello specifico dell'AUA, essendo necessario acquisire altri titoli oltre a quelli ambientali previsti dall'art. 3 del D.P.R. 59/2013, la conferenza di servizi andrà indetta dal SUAP.

11. Quali adempimenti amministrativi verso il SUAP competono al gestore dell'impianto e non al titolare dell'autorizzazione?

Il gestore deve comunicare al SUAP gli orari osservati dall'impianto. Inoltre, ai sensi dell'art. 8 della D.G.R. 22 dicembre 2017, n. 40-6232, mentre il titolare deve comunicare alla Regione eventi quali le attività integrative presenti sugli impianti, il cambio di bandiera degli impianti e

il cambio di gestione degli impianti, il gestore *“deve comunicare alla Regione ogni informazione che venga richiesta con apposita nota.”*

12. Gli impianti a uso privato hanno delle modalità semplificate di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio?

No, si tratta di impianti soggetti alla stessa procedura autorizzatoria prevista per gli impianti stradali.

13. Cosa fare se un impianto non rispetta gli obblighi di introduzione di combustibili alternativi previsti dall'art. 18 del D.Lgs. n. 257/2016, motivando con impossibilità tecniche che però il Comune non ritiene reali e sussistenti?

Se le fattispecie di impossibilità tecnica, di cui all'art. 11 della D.G.R. 22 dicembre 2017, n. 40-6232, non sono ritenute sussistenti dal Comune, quest'ultimo potrà procedere, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, alla revoca dell'autorizzazione.

14. Per la vendita di prodotti compresi nella tabella speciale per i distributori occorre presentare apposita SCIA?

Le tabelle speciali si riferiscono a prodotti alimentari e non alimentari posti in vendita nelle farmacie, nelle rivendite di generi di monopolio e presso i distributori di carburante. Il regime abilitativo è quello previsto per la singola attività, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17 della D.G.R. 22 dicembre 2017, n. 40-6232.

15. Esiste un elenco delle attività/servizi accessori che possono essere presenti nell'area dei distributori di carburante? Es. sono ammessi sportelli per il prelievo di contante (bancomat), lockers per ritiro/spedizione di pacchi (es. Amazon)? In particolare, è necessario ottenere l'autorizzazione dall'ente proprietario della strada per la modifica dei flussi di traffico che il nuovo servizio comporta in entrata e in uscita dall'area?

L'art. 17 comma 1 della D.G.R. n. 40-6232 del 22/12/2017 prevede che i nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, di autonome attività artigianali, commerciali e/o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande). Si ritiene opportuno chiedere all'ente proprietario della strada un parere nel caso in cui i nuovi servizi comportino la modifica dei flussi di traffico in entrata e in uscita dall'area.

16. Quali sono le sanzioni per la mancata installazione dei carburanti ecologici?

Come evidenziato nelle *“Linee guida per il recepimento dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016”*, approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 6 aprile 2017, recepite dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 40-6232 del 22/12/2017, il D.Lgs. 257/2016 non contiene disposizioni sanzionatorie, che potranno tuttavia essere previste *“nelle norme regionali di recepimento e di attuazione”*. La predetta D.G.R. non contiene tuttavia disposizioni sanzionatorie in caso di mancata installazione di GNC, GNL e di punti di ricarica elettrica di potenza elevata del tipo almeno veloce.

17. Il collaudo quindicennale da quando viene calcolato? Ovvero, se sono state fatte delle aggiunte o modifiche all'impianto da quando decorrono i termini?

I quindici anni per il collaudo periodico per gli impianti stradali vengono calcolati a partire dalla data di avvio dell'attività dell'impianto, ovvero dalla data di effettuazione del precedente collaudo. In caso di aggiunte/modifiche all'impianto elencate all'art. 5 della D.G.R. n. 40-6232 del 22/12/2017, è sufficiente per il titolare dell'autorizzazione presentare al SUAP una comunicazione, corredata da asseverazione rilasciata da tecnico abilitato nei casi previsti dalla medesima norma; in questa eventualità i termini per il calcolo dei 15 anni decorrono sempre dal precedente collaudo.

18. I distributori di carburante a uso privato destinati a mezzi diversi dagli autoveicoli (ferroviari o natanti) non sono soggetti all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 32/1998?

L'art. 4 della L.R. 14/2004 prevede che *"Il comune rilascia le autorizzazioni per i nuovi impianti stradali, lacuali e ad uso privato nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico della Regione e con le modalità di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32"*. L'impianto lacuale è definito dalla L.R. 14/2004, all'art. 3 comma 4, *"il complesso unitario, destinato all'esclusivo rifornimento dei natanti, costituito da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante, dalle relative attrezzature, dai servizi e dalle attività accessorie"*. Pertanto, tale tipologia di impianto è soggetto all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 32/1998. Gli impianti destinati ai veicoli ferroviari non rientrano in alcuna delle tre tipologie di cui sopra (stradali, lacuali e ad uso privato), e pertanto si ritiene che ad essi non vada applicato il procedimento autorizzatorio di cui al D.Lgs. 32/1998, fermo restando ovviamente il rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza antincendio, dei profili igienico-sanitari etc.

19. Tutti gli adempimenti sono a carico del SUAP? Compreso il rilascio dell'autorizzazione dell'impianto? L'ufficio commercio ha qualche ruolo in materia?

Il SUAP è competente alla ricezione nonché, in sinergia con gli altri uffici/Enti interessati, alla verifica di completezza della documentazione presentata; convoca inoltre la conferenza di servizi e rilascia, in esito alla conferenza, il titolo autorizzatorio alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto. L'ufficio commercio, qualora diverso dal SUAP, potrebbe essere deputato alla verifica dei requisiti soggettivi morali del titolare dell'impianto.

20. Il collaudo quindicennale può essere effettuato con l'utilizzo dell'art. 10 (cd. autocollaudo)?

Come chiarito dalla Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Commercio e Terziario della Regione Piemonte con parere protocollo n. 29244/A1903A del 21/12/2017, *"Detto collaudo disposto dal Comune su richiesta del titolare dell'autorizzazione, mediante apposita Commissione (art. 6 della l.r. n. 14/2004), non rientra nella casistica di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 160/2010 concernente la chiusura dei lavori ed il relativo collaudo, per i quali la normativa regionale di settore già prevede il collaudo autocertificato, in quanto trattasi di una verifica periodica riguardante anche gli aspetti sanitari ed ambientali e che prescinde da eventuali lavori realizzati sul punto vendita. Ciò premesso, si ritiene tuttavia che, nell'ottica della semplificazione amministrativa, in alternativa al citato collaudo da parte dell'apposita Commissione, è possibile avvalersi del procedimento di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 160/2010, qualora l'impresa richiedente sia in grado di produrre certificati in corso di validità riguardante anche gli aspetti sanitari ed ambientali rilasciati dagli enti componenti la Commissione preposta alla visita di collaudo"*.

21. Il procedimento può essere affidato al servizio edilizia?

Assolutamente no. Trattandosi a tutti gli effetti di un impianto produttivo (nella specie, produttivo di un servizio, essendo un'attività commerciale) la competenza, come sopra esposta, è del SUAP. L'ufficio edilizia potrà occuparsi del rilascio del titolo abilitativo edilizio, da rilasciare al SUAP e non al diretto interessato, nell'ambito del procedimento unico.

22. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non presenti richiesta di collaudo alla scadenza dei 15 anni, è corretto procedere disponendo la sospensione dell'esercizio dell'impianto?

Si veda la risposta alla domanda n. 2.